

7 APR 2021

PROTOCOLLO N. 229. I



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. n. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014**

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, del quale è stato acquisito il preventivo consenso in data 31 marzo – 2 aprile 2021, emana le seguenti linee guida in relazione al nulla osta e all'autorizzazione da rilasciare nel caso di accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, come convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

PARTE PRIMA - PREMESSA

1. La negoziazione assistita prevista dall'art. 6 d.l. n. 123/2014, conv. dalla l. n. 162/2014 e il relativo accordo.

L'articolo 6, co. 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazione dalla l. n. 162/2014 (in seguito indicato come d.l. cit.) introduce l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più Avvocati *“per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio ..., di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio”*.

Il procedimento, disciplinato dai commi 2 e 3 dell'articolo citato, prevede che il Procuratore della Repubblica, quale organo che ai sensi dell'articolo 73 Ord. Giud. *“veglia sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia”* proceda ad un controllo degli accordi conclusi a seguito della negoziazione assistita attraverso due modalità:

- a) il rilascio di un nulla osta, nel caso in cui non vi siano *“figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti”* (art. 6, co. 2, prima parte, d.l. cit.);
- b) il rilascio di un'autorizzazione, qualora vi siano le persone su indicate alla lett. a) (art. 6, co. 2, seconda parte, d.l. cit.).

I provvedimenti del Procuratore della Repubblica consentono all'accordo raggiunto a seguito della convenzione di produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza dei provvedimenti del Procuratore della Repubblica occorre l'intervento del Giudice, come indicato dal citato art. 6.

2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo dell'Avvocatura

2.1 La competenza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi di natura sostanzialmente giurisdizionale in considerazione dei compiti attribuitigli e del controllo che deve svolgere per consentire all'accordo di produrre i suoi effetti senza intervento del Giudice.

L'ampiezza del controllo si desume dalla natura degli atti adottati che discende dall'ambito della verifica che deve essere svolta in relazione ai soggetti coinvolti dallo stesso accordo.

Il Procuratore della Repubblica rilascia:

- a) di norma, il mero **nulla osta** *“quando non ravvisa irregolarità”*;
- b) un'**autorizzazione** in presenza dei soggetti *“qualificati”* in precedenza indicati - figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti -, quando ritenga *“che l'accordo risponde all'interesse dei figli”*.

2.2 Il ruolo dell'Avvocato, delineato nel procedimento in questione, riveste particolare rilievo in considerazione dei poteri attribuitigli e degli obblighi sullo stesso gravanti, essendo previsti possibili illeciti deontologici e disciplinari, nel caso di violazione di questi ultimi.

In particolare:

- a) è obbligatoria l'assistenza *“di uno o più legali”* e, comunque, di almeno un Avvocato per parte;
- b) agli Avvocati sono attribuiti plurimi poteri e obblighi:
 - di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti e della dichiarazione di mancato accordo;
 - di conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico;
 - di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
- c) gli Avvocati sono soggetti a specifici doveri:
 - di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori;

- di trasmissione, a fini di raccolta dati e monitoraggio, di copia dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell'Ordine ovvero a quello del luogo ove l'accordo stesso è stato concluso;
- di trasmissione, entro 10 giorni dal nulla osta o dall'autorizzazione, della copia dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune;
- d) sono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari, nonché richiamati illeciti deontologici.

3. Le ragioni e l'obiettivo delle presenti linee guida adottate di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Le presenti linee guida si propongono di semplificare, per quanto possibile, l'intervento della Procura della Repubblica consentendo:

- agli Avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell'accordo e della documentazione da allegare, ritenuta di norma idonea per l'esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti;
- al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di propria competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione.

La partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alla redazione delle presenti linee guida discende dallo specifico ruolo attribuito nel procedimento di negoziazione assistita agli Avvocati, oltre che dal fondamentale principio di leale collaborazione tra la Procura della Repubblica e l'Avvocatura per un migliore svolgimento delle rispettive funzioni nell'interesse delle parti, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a ciascuno.

La Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine ritengono che costituisca un valore comune condividere le seguenti linee guida dirette a rendere più agevole l'attività dell'Avvocatura e della Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare e garantire l'esercizio dei diritti di tutte le parti interessate all'accordo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Il Procuratore della Repubblica, con l'emanazione delle presenti linee guida, fissa i criteri orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di procedere alle eventuali successive modifiche, la cui necessità od opportunità emerga all'esito di un primo periodo sperimentale di applicazione, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

PARTE SECONDA – LE LINEE GUIDA

4. Presentazione degli atti. Ufficio competente

L'accordo di *soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio ...*, di *modifica delle condizioni di separazione e di divorzio* va trasmesso, unitamente alla documentazione allegata, all'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, al quale è demandata la trattazione degli affari civili, mediante il deposito di un originale, sul quale sarà apposto il timbro dell'Ufficio attestante la data del deposito, e di una copia dello stesso.

Gli atti vanno depositati cartaceamente presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, Ufficio Affari Civili, sito al 2° piano.

5. Richiesta di nulla osta (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti)

5.1. Requisiti

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo **in assenza** di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti, **che deve essere espressamente indicata nell'accordo**, sono i seguenti:

- a) assistenza di almeno un Avvocato per parte;
- b) sottoscrizione dell'accordo delle parti e di almeno un Avvocato per parte;
- c) certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi Avvocati;
- d) nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della l. n. 898/1970, **circostanza dichiarata nell'accordo**;
- e) assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co 3, l. n. 104/92, ovvero non economicamente autosufficienti, **dichiarata nell'accordo**;
- f) nell'accordo gli Avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto, **attraverso apposita dichiarazione**:

- di aver tentato di conciliare le parti (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- g) gli Avvocati dovranno dichiarare:
 - il rispetto dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense *“in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale”*;
 - di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;
 - di aver rispettato i termini di legge per l'esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati);
 - le ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali **patti di trasferimento patrimoniale**, anche immobiliare;
- h) gli Avvocati dovranno, inoltre, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni.

5.2. Procedimento

5.2.1 Termine di deposito dall'accordo

L'art. 6, co. 2, d.l. cit. non prevede espressamente alcun termine per la presentazione dell'accordo rispetto alla data della sua conclusione, a differenza del caso dell'autorizzazione.

5.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Il Pubblico Ministero potrà evidenziare – nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio, con cui si invitano le parti ad integrare o modificare l'accordo ovvero a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari, assegnando un termine non superiore a 10 giorni.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell'accordo, che non si risolva nella mera produzione di documenti mancanti, le parti hanno l'onere di riproporre integralmente l'accordo o di richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione, autentica).

L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

- a) nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta;
- b) nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego del nulla osta.

5.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso entro il termine di 10 (dieci) giorni dal deposito dell'accordo o dei chiarimenti/documenti/integrazioni eventualmente richiesti ovvero dalla scadenza del termine concesso per le integrazioni, i chiarimenti o i documenti richiesti.

Il provvedimento di diniego sarà congruamente motivato.

Nel caso di diniego del nulla osta, gli atti non saranno trasmessi al Tribunale, non essendo previsto tale adempimento nel caso di diniego del nulla osta (a differenza del diniego dell'autorizzazione) e il procedimento sarà archiviato agli atti dell'Ufficio.

Il provvedimento positivo consisterà nel mero "nulla osta" che certifica la regolarità dell'accordo agli effetti della disposizione in esame.

Sarà cura di uno degli Avvocati provvedere alla trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, dell'accordo corredato dell'autocertificazione degli Avvocati e del provvedimento di rilascio del nulla osta del Pubblico Ministero.

I dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorrono:

- dalla data di comunicazione, da parte della Segreteria della Procura, dell'emissione del provvedimento di nulla osta, che viene comunicato tempestivamente all'Avvocato depositante da parte della segreteria affari civili, a mezzo di comunicazione telefonica e PEC, entro e non oltre il giorno successivo al deposito delle determinazioni del pubblico ministero;
- dalla data del ritiro del provvedimento di nulla osta, certificata espressamente dalla Segreteria della Procura unitamente alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna comunicazione.

L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli Avvocati delle parti (Avvocato depositante, che provvederà a indicare il proprio recapito telefonico alla segreteria all'atto del deposito), purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo (cfr. Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno).

6. Richiesta di Autorizzazione (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti)

6.1. Requisiti

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti, **che devono risultare dall'accordo (o essere ivi dichiarati)**, sono:

- **quelli indicati in precedenza al paragrafo 5.1 alle lett. da A) a D) e da F) ad H);**

I) l'indicazione, con le generalità complete, delle persone la cui presenza impone l'autorizzazione e la relativa qualità:

- figli minori (se portatori di handicap grave, precisarlo);
- figli maggiorenni incapaci, con la precisazione della natura di tale qualità;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, con la descrizione della tipologia di handicap certificata;
- figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Nell'accordo gli Avvocati devono espressamente dare atto, attraverso apposita dichiarazione, di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori; tale avviso non è necessario nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio a meno che la modifica non coinvolga il regime di affidamento e/o di visita relativo ai figli minori.

Nell'accordo, inoltre, devono risultare:

- affidamento e collocamento dei figli (per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è sufficiente indicare ove vivono); nel caso in cui non sia previsto il regime di affidamento condiviso, dovrà esservi adeguata motivazione e documentazione;
- assegnazione della casa coniugale;
- esplicita previsione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore non collocatario (regolamentazione delle visite infrasettimanali e nei fine settimana, nel periodo estivo e in occasione delle festività);
- condizioni economiche relative al "mantenimento" dei figli.

Dall'accordo dovrà risultare l'indicazione delle ragioni per cui si è ritenuto che l'accordo risponde all'interesse dei figli in modo tale da consentire la valutazione da parte della Procura della Repubblica, con la precisazione, in particolare:

- degli elementi relativi ad affidamento e collocamento dei figli;
- degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all'art. 6, co. 3. d.l. cit. e 337-ter c.c.;
- degli elementi relativi alle decisioni di natura economica (come di seguito precisato al punto 7.2 lett. A);
- delle ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniale, anche immobiliare.

6.2. Procedimento

6.2.1. Termine di deposito dell'accordo

L'accordo dovrà essere depositato, ai sensi dell'art. 6 DL 132/14, entro 10 giorni dalla data di conclusione, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

6.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Come per il rilascio del nulla osta, il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare – nell’interesse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio, con il quale si invitano le parti alla integrazione del contenuto dell’accordo e/o della documentazione ritenuta necessaria entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell’accordo, che non si risolva nella mera produzione di documenti mancanti, le parti hanno l’onere di riproporre integralmente l’accordo o di richiamarlo espressamente nell’atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell’accordo (sottoscrizione, autentica).

L’ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

- a) nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego dell’autorizzazione;
- b) nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego dell’autorizzazione.

6.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell’autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine dal deposito secondo la complessità del caso, tendenzialmente entro 10 giorni dal deposito dell’atto. L’eventuale diniego di autorizzazione congruamente motivato sarà trasmesso al Presidente del Tribunale nel termine ordinario di cinque giorni dal deposito del provvedimento.

Il provvedimento positivo consisterà, di norma, nella mera autorizzazione che certifica la regolarità e la congruità dell’accordo agli effetti della disposizione in esame.

Sarà cura di uno degli Avvocati sottoscrittori provvedere al ritiro dell’originale non di competenza della Procura.

I dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorrono:

- dalla data di comunicazione, da parte della Segreteria della Procura, dell’emissione del provvedimento, che viene comunicato tempestivamente all’Avvocato depositante da parte della segreteria affari civili, a mezzo di comunicazione via PEC, entro e non oltre il giorno successivo al deposito delle determinazioni del pubblico ministero;
- dalla data del ritiro certificata espressamente dalla Segreteria della Procura unitamente alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna comunicazione.

L’adempimento relativo alla trasmissione dell’accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli Avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell’accordo (cfr. Circolare n. 6/2015 Ministero dell’Interno).

7. Documentazione da produrre in allegato all'accordo

7.1. Qualora non siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti:

All'accordo vanno allegati i seguenti documenti:

A) In ogni caso:

1) la convenzione di negoziazione assistita, qualora consacrata in un atto separato e diverso dall'accordo, e l'eventuale atto di proroga del termine per l'espletamento della procedura, concordato dalle parti;

2) certificato di residenza dei coniugi;

3) stato di famiglia dei coniugi;

B) nel caso di soluzione consensuale di separazione personale:

- certificato matrimonio;

C) nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; certificato di matrimonio in carta semplice;

- copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (ovvero del ricorso qualora nel decreto di omologa siano richiamate le condizioni indicate in tale atto) o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile;

D) nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione:

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione (in copia conforme) con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

E) nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio:

- copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

7.2. Qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave:

All'accordo vanno allegati, oltre alla documentazione indicata al par. 7.1:

A) in ogni caso:

1) dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni ovvero dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno integrata da una autocertificazione relativa ai redditi percepiti nei due anni precedenti;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.P.R. cit., contenente:

a. l'indicazione della specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell'ultimo triennio, con quanto necessario per individuarla concretamente;

b. il reddito annuo netto dei coniugi dell'ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo;

c. l'espressa seguente dichiarazione: *“dichiaro, ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*;

B) inoltre, qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92:

- certificazione sanitaria relativa all'handicap;

C) inoltre, qualora si concordi l'affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge:

l'indicazione delle ragioni dell'accordo sull'affidamento.

Le presenti linee guida entrano in vigore in data 26 aprile 2021.

Torre Annunziata, 7 aprile 2021

*Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fraggiasso*

